

**ATTO N. 1101/BIS**

---

**Relazione della III Commissione Consiliare permanente**

SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno  
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 47, comma 1, del  
Regolamento interno

*Relatore di maggioranza Presidente Enzo Ronca*  
*Relatore di minoranza Consigliere Massimo Mantovani*

SUL

**Disegno di legge**

*Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio –  
Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 (Norme per la  
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 17 dicembre 2007*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 dicembre 2007*



COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 17 dicembre 2007 ha esaminato l'atto n. 1101 ed ha espresso sul testo emendato parere favorevole; a maggioranza, ha nominato quale relatore per l'aula il sottoscritto per la maggioranza e per la minoranza il Consigliere Massimo Mantovani.

Ha autorizzato altresì lo svolgimento orale delle relazioni ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1990 del 26.11.2007, concernente: “Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione l.r. n. 14/1994 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 30.11.2007 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4417 del 30.11.2007 (ATTO N. 1101);

ATTESO che ai sensi dell’art. 66 del Regolamento interno è stata adottata la procedura d’urgenza;

ATTESO altresì che a norma dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto l’atto è stato esaminato dalla III Commissione secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere consultivo della I Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 18, comma 6 del Regolamento interno;

ATTESO che sull’atto è stata espletata l’audizione ai sensi della l.r. 7/97;


VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente e udita la relazione della medesima illustrata per la maggioranza dal Presidente Enzo Ronca e per la minoranza dal Consigliere Massimo Mantovani (ATTO N. 1101/BIS);

VISTA la legge 11/02/1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17/05/94, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;



*a) con votazione separata articolo per articolo, sull'allegato A) nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato n. ... voti favorevoli, n. ... voti contrari e n. ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

- di approvare il disegno di legge concernente “Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della l.r. 17/05/94, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” composto di 3 articoli e dell’allegato A), nel testo che segue:



<b>TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE</b>	<b>TESTO PROPOSTO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE</b>
--	---

**Art. 1.**

*(Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la tariffa sulle tasse di concessione regionale di cui al numero d'ordine 17 dell'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n.1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la voce numero d'ordine 17 di cui all'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996) è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	Abilitazione all'esercizio venatorio:		
	a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 84,00	€ 84,00
	b) con fucile a due colpi	€ 84,00	€ 84,00
	c) con fucile a più di due colpi	€ 84,00	€ 84,00

**Art. 1.**

*(Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio)*

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui al numero d'ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell'allegato A) che è parte integrante della presente legge .



Art. 2.

*(Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

“ 1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma ~~pari al 97 per cento delle entrate~~ derivanti dalla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio e dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15 e 16 della tariffa tasse sulle concessioni regionali di cui all'appendice allegata alla legge regionale 18 gennaio 1996, n.1 (Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall'anno 1996). L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

a. il cinque per cento per interventi diretti della Regione;

b. il sette per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

c. il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n.23 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli ATC;

d. il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico

Art. 2.

*(Modificazione dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n.14 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/91 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate.”

a)

idem


b)

idem

c)

idem

d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e



ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del ~~55~~ per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi ~~diretti~~ di gestione faunistico ambientale.”

2. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 le parole “a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “a), b), c) e d)”.

venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del **50** per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale **attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.**”

2.

idem

### Art. 3


#### Norma transitoria

**1. Per l'anno 2008 sono destinati all'Ambito Territoriale di Caccia che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 14/94, come modificato dalla presente legge.**



**ALLEGATO A)**

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
Abilitazione all'esercizio venatorio:		
a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco	€ 84,00	€ 84,00
b) con fucile a due colpi	€ 84,00	€ 84,00
c) con fucile a più di due colpi	€ 84,00	€ 84,00



b) *con distinta votazione che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.